

## Riflessioni

# Biotestamento quello strappo alla Costituzione

**Francesco Paolo Casavola**

La Camera ha approvato la legge sul cosiddetto testamento biologico, cioè più correttamente sulle direttive anticipate di trattamento, già votata dal Senato, cui sarà demandata la decisione definitiva, data la non omogeneità dei due testi. La scelta di procedere ad una legge sul fine vita sembrò opportuna per evitare che in materia decidesse l'autorità giudiziaria, come accadde nel caso di Eluana Englaro. Ma tutti speravamo che il legislatore contenesse la temuta deriva verso pratiche diffuse di eutanasia e dall'altro versante rispettasse il principio costituzionale di autodeterminazione di cui all'articolo 32 della Costituzione. Allo stato non sembra che il fine auspicato sia raggiunto.

A parte una proclamazione del divieto di eutanasia, corollario del riconoscimento della vita umana come diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza, tre dichiarazioni anticipate di trattamento, non vincolanti per il medico, sono orientamenti del paziente, attuabili quando egli si troverà per morte cerebrale non più in grado di prendere decisioni che lo riguardano. È difficile dire quale utilità abbia un documento sifatto rispetto all'autonomia della volontà personale. Il consenso informato, che dopo la Convenzione di Oviedo dovrebbe tutelare il malato dagli eccessi

invasivi del progresso biomedico, non ha spazio negli stati vegetativi permanenti e meno che mai nell'accertata cessazione di attività cortico-cerebrale, con la conseguenza che il malato terminale è affidato al solo medico curante, il quale sarà schiacciato dall'incubo della responsabilità penale, qualora le sue decisioni siano sospettabili di motivazioni eutanasiche. In questa assenza di margini tra consenso del malato e volontà del medico, rinvocata alleanza terapeutica è un puro luogo retorico.

La pomposa istituzione di un registro per le DAT consultabili per internet e di un archivio presso il Ministero della Salute, non gioverà a propiziare una significativa pratica sociale di un documento tanto limitato nella sua reale portata. Ben diversamente sarebbe stata garantita l'attesa della povera gente per il più possibilmente umano transito del fine vita, se il legislatore avesse dato un contenuto alle previsioni della Carta Costituzionale che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". E soprattutto che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" (articolo 32, 2° comma).

La rotta di collisione scelta dal Parlamento con la Costituzione aprirà un contenzioso, che salirà alla Corte Costituzionale. Avremmo desiderato una

discussione ampia e sincera, meno pregiudizialmente polemica, che vede ingiustamente contrapposti i laici e cattolici. I primi per quel tanto della civiltà liberale che ancora nella loro formazione avrebbero potuto e dovuto impedire una legge costruita di divieti e disposizioni scientificamente opinabili. I secondi avrebbero dovuto e potuto rispettare il principio supremo di laicità dello Stato, le cui leggi non impongono a nessuno comportamenti contrari alle proprie convinzioni religiose dovendo valere per tutti i cittadini e non per i soli credenti nella religione cristiano-cattolica. I cattolici fanno quanto è per essi più esigente la custodia del dono della vita, ma in questo dovere che non cessa di essere personale privato sono sorretti dalla grazia della fede. Quanto ai laici, essi non possono dimenticare che ogni decisione individuale ha un effetto esemplare o diseducativo sulla società. Per parte nostra continuiamo a sperare in un ordinamento che rispetti la libertà delle coscienze, lasciando libere filosofie e religioni di educare la società senza invocare i vincoli allora ottusi delle leggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

